

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
ART. 1 - Oggetto	NUOVO TESTO
Comma I	Comma I
Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., nella L. 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente" e nell'art. 1, commi da 158 a 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, nonché del regolamento comunale di contabilità.	Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., nella L. 27 luglio 2000, n. 212 e s.m.i. "Statuto dei diritti del contribuente" e nell'art. 1, commi da 158 a 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, nonché del regolamento comunale di contabilità.
Comma II	Comma II
Le norme che seguono costituiscono la disciplina generale dell'accertamento e della riscossione delle entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurarne la gestione secondo i principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Restano ferme le norme dettate dai singoli regolamenti comunali in considerazione delle specificità connesse a ciascun tributo.	Le norme che seguono costituiscono la disciplina generale dell'accertamento e della riscossione delle entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurarne la gestione secondo i principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Restano ferme le norme dettate dai singoli regolamenti comunali in considerazione delle specificità connesse a ciascun tributo.
Comma III	Comma III
Costituiscono entrate tributarie comunali le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti, addizionali così come istituite dalle norme statali che individuano e definiscono le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e l'aliquota massima dei tributi comunali.	Costituiscono entrate tributarie comunali le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti, addizionali così come istituite dalle norme statali che individuano e definiscono le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e l'aliquota massima dei tributi comunali.
ART. 8 - Attività di accertamento e sanzionatoria	ART. 8 - Attività di accertamento e sanzionatoria
Comma I	Comma I
Gli atti o avvisi di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono avere i requisiti stabiliti dalla legge, rispondere ai criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative individuati dal Comune e conformarsi alle norme stabilite dagli eventuali regolamenti comunali specifici del singolo tributo.	Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali, nonché i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, devono avere i requisiti stabiliti dalla legge, rispondere ai criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative individuati dal Comune e conformarsi alle norme stabilite dagli eventuali regolamenti comunali specifici del singolo tributo.
Comma II	Comma II
Il Funzionario responsabile di ciascun tributo, periodicamente, con proprio provvedimento contenente l'elenco nominativo dei contribuenti ed i corrispondenti importi, e successiva determinazione di presa d'atto da parte del Dirigente del Dipartimento, approva l'emissione degli atti e avvisi di cui al 1° comma e li sottoscrive.	Il Funzionario responsabile di ciascun tributo, periodicamente, con proprio provvedimento contenente l'elenco nominativo dei contribuenti ed i corrispondenti importi, e successiva determinazione di presa d'atto da parte del Dirigente del Dipartimento, approva l'emissione degli atti e avvisi di cui al 1° comma e li sottoscrive.
Comma III	Comma III
Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, secondo le modalità previste dalla legge.	Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, secondo le modalità previste dalla legge, ovvero attraverso la piattaforma delle notifiche digitali di cui all'articolo 26 del D.L.76/2020 e s.m.i.

	Comma IV
	E' inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti. Fuori dai casi di cui al primo periodo, la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge è nulla. La nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto, sempreché l'impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell'accertamento. L'inesistenza della notificazione di un atto recettizio ne comporta l'inefficacia.
	Comma V
	Gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati.
ART. 9 - Requisiti dell'atto di accertamento ed intimazione ad adempiere	ART. 9 - Requisiti dell'atto di accertamento ed intimazione ad adempiere
Comma I	Comma I
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.	Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto, ai mezzi di prova ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Qualora la motivazione faccia riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, quest'ultimo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che l'avviso non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.
Comma II	Comma II
Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'art. 1, comma 161 della Legge 27 dicembre 2006, n.296.	Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'art. 1, comma 161 della Legge 27 dicembre 2006, n.296.

Comma III	Comma III
<p>Gli atti di cui al comma 2 devono indicare:</p> <p>a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;</p> <p>b) il responsabile del procedimento;</p> <p>c) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;</p> <p>d) le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile proporre ricorso;</p> <p>e) il termine entro cui effettuare il relativo versamento;</p> <p>f) l'intimazione ad adempiere all'obbligo del pagamento degli importi negli stessi indicati, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.</p>	<p>Gli atti di cui al comma 2 devono indicare:</p> <p>a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;</p> <p>b) il responsabile del procedimento;</p> <p>c) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;</p> <p>d) le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile proporre ricorso;</p> <p>e) il termine entro cui effettuare il relativo versamento;</p> <p>f) l'intimazione ad adempiere all'obbligo del pagamento degli importi negli stessi indicati, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.</p>
Comma IV	Comma IV
<p>Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.</p>	<p>Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.</p>
Comma V	Comma V
<p>Gli atti di cui al comma 2 acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.</p>	<p>Gli atti di cui al comma 2 acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.</p>
ART. 9 bis - Contraddittorio preventivo	
Comma I	
<p>Salvo quanto previsto dal successivo comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.</p>	
Comma II	
<p>Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.</p>	
Comma III	
<p>Per gli atti di cui al comma 2 rimane ferma la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 5.</p>	

	Comma IV
	<p>Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione comunale notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:</p> <p>a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;</p> <p>b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;</p> <p>c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;</p> <p>d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;</p> <p>e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo;</p> <p>f) l'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle controdeduzioni.</p>
	Comma V
	<p>L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 4. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.</p>
	Comma VI
	<p>L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.</p>
	Comma VII
	<p>La notifica dello schema di atto di cui al comma 4 non preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.</p>
	ART. 9 ter – Annullabilità degli atti tributari
	Comma I
	<p>Gli atti del Comune impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.</p>
	Comma II
	<p>I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.</p>

	Comma III
	La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere a), b), c), d) non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.
	ART. 9 quater– Nullità degli atti tributari
	Comma I
	Gli atti del Comune impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al D.Lgs. 219/2023.
	Comma II
	I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.
	ART. 9 quinquies – Divieto di bis in idem nel procedimento tributario
	Comma I
	Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che il Comune eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta.
	Comma II
	Ai sensi del precedente comma, il contribuente non può essere oggetto di più atti di accertamento per lo stesso oggetto impositivo in presenza di plurime violazioni nello stesso periodo di imposta, mentre è possibile notificare al contribuente più avvisi di accertamento relativi alla stessa annualità ed a oggetti impositivi differenti. Resta fermo che l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte del Comune, appositamente specificati nei medesimi.
ART. 11 - Spese a carico del soggetto debitore	ART. 11 - Spese a carico del soggetto debitore
Comma I	Comma I
Sono a carico del soggetto debitore le spese relative all'elaborazione, stampa, recapito e notifica degli avvisi di accertamento e di eventuali solleciti.	Sono a carico del soggetto debitore le spese relative all'elaborazione, stampa, recapito e notifica degli avvisi di accertamento e di eventuali solleciti.

Comma II	Comma II
<p>Per la riscossione coattiva sono addebitati al soggetto moroso tutti i costi di elaborazione e notifica degli atti di cui agli artt. 8 e 9 e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive, previsti dal comma 803 della L.160/2019 e s.m.i, così determinati:</p> <p>a) una quota denominata "oneri di riscossione a carico del debitore", pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività degli atti, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;</p> <p>b) una quota denominata "spese di notifica ed esecutive", comprendente il costo della notifica degli atti di atti di accertamento e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto regolamentare del Ministero dell' Economia e delle Finanze.</p>	<p>Per la riscossione coattiva sono addebitati al soggetto moroso tutti i costi di elaborazione e notifica degli atti di cui agli artt. 8 e 9 e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive, previsti dal comma 803 della L.160/2019 e s.m.i, così determinati:</p> <p>a) una quota denominata "oneri di riscossione a carico del debitore", pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività degli atti, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;</p> <p>b) una quota denominata "spese di notifica ed esecutive", comprendente il costo della notifica degli atti di atti di accertamento e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto regolamentare del Ministero dell' Economia e delle Finanze.</p>
Comma III	Comma III
<p>Nelle more dell'adozione del decreto di cui al precedente comma, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle Finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 dicembre 2001, n 455, del Ministero di Grazia e Giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministero di Grazia e Giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.</p>	<p>Si applicano le misure relative al costo della notifica degli atti degli enti locali correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore individuate con decreto 14/04/2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché i regolamenti di cui ai decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 dicembre 2001, n 455, del Ministero di Grazia e Giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministero di Grazia e Giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.</p>
Comma IV	Comma IV
<p>Su tutte le somme oggetto di riscossione coattiva, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività degli atti di cui agli artt. 8 e 9 e fino alla data del pagamento, si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso legale determinato dalla normativa vigente.</p>	<p>Su tutte le somme oggetto di riscossione coattiva, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività degli atti di cui agli artt. 8 e 9 e fino alla data del pagamento, si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso legale determinato dalla normativa vigente.</p>
Comma V	Comma V
<p>Nel caso di affidamento della riscossione del credito comunale all'Agenzia delle Entrate, si applica quanto previsto dall'art. 1 comma 792 lettera i) della L. 160/2019.</p>	<p>Nel caso di affidamento della riscossione del credito comunale all'Agenzia delle Entrate, si applica quanto previsto dall'art. 1 comma 792 lettera i) della L. 160/2019.</p>

ART. 12 - Autotutela	ART. 12 - Autotutela obbligatoria
<p style="text-align: center;">Comma I</p> <p>Il potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di riforma, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, spetta all'ufficio che ha emanato l'atto.</p>	<p style="text-align: center;">Comma I</p> <p>L'Ufficio procede all'annullamento in tutto o in parte di un atto di imposizione ovvero rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:</p> <p>a) errore di persona; b) errore di calcolo; c) errore sull'individuazione del tributo; d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune; e) errore sul presupposto d'imposta; f) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti; g) mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini previsti a pena di decadenza.</p>
<p style="text-align: center;">Comma II</p> <p>Nel potere di annullamento, revoca e riforma di cui al comma 1 è compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.</p>	<p style="text-align: center;">Comma II</p> <p>L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.</p>
<p style="text-align: center;">Comma III</p> <p>I provvedimenti di cui al comma 1 sono notificati agli interessati.</p>	<p style="text-align: center;">Comma III</p> <p>I provvedimenti di cui al comma 1 sono notificati agli interessati.</p>
<p style="text-align: center;">Comma IV</p> <p>In ogni caso, e anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, l'ufficio procede all'annullamento, totale o parziale, in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:</p> <p>a) errore di persona; b) errori di calcolo nella liquidazione del tributo; c) errore sul presupposto del tributo; d) doppia imposizione; e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti; f) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.</p>	<p style="text-align: center;">Comma IV</p> <p>Con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e s.m.i., è limitata alle ipotesi di dolo.</p>
<p style="text-align: center;">Comma V</p> <p>In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, l'Ufficio, motivata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.</p>	<p style="text-align: center;">Comma V</p> <p>Il rifiuto espresso o tacito di autotutela obbligatoria può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria entro il termine previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.</p>

Comma VI	Comma VI
Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.	Gli elenchi distinti delle determinazioni assunte ai sensi dei precedenti commi sono trasmessi al Dirigente del Dipartimento che ne prende atto con propria determinazione.
Comma VII	Comma VII
Gli elenchi distinti delle determinazioni assunte ai sensi dei precedenti commi sono trasmessi al Dirigente del Dipartimento che ne prende atto con propria determinazione.	abrogato
	ART. 12 bis - Autotutela facoltativa
	Comma I
	Fuori dei casi previsti dall'art. 12, l'Ufficio può comunque procedere all'annullamento, in tutto in parte, di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione. Nel potere di annullamento è compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.
	Comma II
	Nell'esercizio dell'autotutela si tiene conto della giurisprudenza formatasi in materia e della probabilità di soccombenza del Comune in un eventuale contenzioso, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna.
	Comma III
	I provvedimenti di cui al comma 1 sono notificati agli interessati.
	Comma IV
	Il diniego espresso di autotutela può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, entro il termine previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
	Comma V
	Con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
	Comma VI
	Gli elenchi distinti delle determinazioni assunte ai sensi dei precedenti commi sono trasmessi al Dirigente del Dipartimento che ne prende atto con propria determinazione.
ART. 13 - Rappresentanza del Comune davanti alle Commissioni Tributarie	ART. 13 - Rappresentanza del Comune davanti alle Corti di Giustizia
Comma I	Comma I
La rappresentanza in giudizio del Comune è disciplinata dal regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e dalle norme sulla competenza del funzionario responsabile del tributo, nonché dal provvedimento di nomina di quest'ultimo.	La rappresentanza in giudizio del Comune è disciplinata dal regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e dalle norme sulla competenza del funzionario responsabile del tributo, nonché dal provvedimento di nomina di quest'ultimo.

ART. 15 - Rimborsi	ART. 15 - Rimborsi
Comma I	Comma I
Le richieste di rimborso debbono essere presentate con apposita istanza corredata dalla documentazione eventualmente necessaria a provare l'esistenza del credito, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.	Le richieste di rimborso debbono essere presentate con apposita istanza corredata dalla documentazione eventualmente necessaria a provare l'esistenza del credito, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Comma II	Comma II
Le richieste di cui al primo comma sono evase nel termine di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda.	Le richieste di cui al primo comma sono evase nel termine di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Comma III	Comma III
I rimborsi sono disposti, su richiesta dell'interessato o d'ufficio, con provvedimento del Dirigente ovvero, se nominato, del funzionario responsabile.	I rimborsi sono disposti, su richiesta dell'interessato o d'ufficio, con provvedimento del Dirigente ovvero, se nominato, del funzionario responsabile.
Comma IV	Comma IV
I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a 12 euro per anno.	I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a 12 euro per anno.
Comma V	Comma V
Il Comune può, su espressa richiesta del contribuente, compensare le somme da rimborsare con gli importi dovuti con il medesimo tributo o con altri tributi secondo le disposizioni di cui all'art. 16.	Il Comune può, su espressa richiesta del contribuente, compensare le somme da rimborsare con gli importi dovuti con il medesimo tributo o con altri tributi secondo le disposizioni di cui all'art. 16.
Comma VI	Comma VI
Non si procede a rimborso delle somme versate a seguito di emissione di un atto tributario autonomamente impugnabile, cui sia seguito il versamento del tributo entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto medesimo, senza impugnazione innanzi alla competente autorità giurisdizionale.	abrogato
Comma VII	Comma VII
Alle procedure di rimborso di cui al presente articolo si applica la disciplina prevista dal D.M. interministeriale Finanze e Interno in data 24 febbraio 2016, e relative norme sostitutive o integrative, in materia di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali.	Alle procedure di rimborso di cui al presente articolo si applica la disciplina prevista dal D.M. interministeriale Finanze e Interno in data 24 febbraio 2016, e relative norme sostitutive o integrative, in materia di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali.